



DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Assunzione a tempo determinato – signora S.B.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, entrato in vigore l’8 marzo 2017, in base al quale le suddette funzioni sono state delegate alla Regione con decorrenza 1 gennaio 2017;

Vista la legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, “Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, e successive modificazioni, che stabilisce all’articolo 1, comma 1, che al fine garantire il funzionamento degli uffici giudiziari sono confermate fino al 31 dicembre 2022 le unità di personale presso gli stessi nel numero massimo di 25 unità come stabilito dai precedenti accordi nonché a tale scopo e fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato ovvero prorogati senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 117 del 16 giugno 2021 nella quale vengono stabilite le indicazioni in ordine alla programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 anche per gli uffici giudiziari ed in particolare;

Preso atto che con decreto del Segretario generale Repertorio: 75-28/01/2022 è stata disposta la cessazione del contratto a tempo determinato di una unità di personale, appartenente al profilo professionale di operatore / operatrice, posizione economica professionale B1, a far data dal 1 febbraio 2022, corrispondente all’ultimo giorno di servizio, ed assegnata al Tribunale di Trento;

Tenuto conto che con nota Protocollo: RATAA/0002045/25/01/2022-A il Dirigente amministrativo del Tribunale di Trento, a seguito delle dimissioni dal servizio sopra indicate richiede “la sostituzione”;

Ritenuto quindi di procedere all’assunzione a tempo determinato di una unità di personale da assegnare al Tribunale di Trento, profilo professionale di operatore / operatrice - posizione economico-professionale B1;

Visto il D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, con il quale è stato modificato il regolamento previsto dall’art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e in particolare il CAPO II relativo al reclutamento di personale a tempo determinato e alle modalità per l’assunzione stabilite per le posizioni economico-professionali B1, B2 e B2S;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ed in particolare l’art. 2, comma 7, lettera d), da ultimo modificato dall’art. 10, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20 % dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di

ogni anno) escludendo da tale limite, fra l'altro, le assunzioni a tempo determinato per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Visto inoltre l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione;

Accertato, in particolare che l'art. 12 del citato regolamento prevede:

- al comma 5 che l'assunzione a tempo determinato viene disposta prioritariamente tra coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per la medesima posizione economico professionale o per profili professionali assimilabili, purché in possesso dei requisiti richiesti ...;
- al comma 7 che per le sostituzioni di personale inserito nelle posizioni economico professionali B1, B2, B2S, B3, B4, B4S, C1, C2 e C3, in assenza di graduatorie di concorsi, l'amministrazione regionale provvederà ad indire apposite selezioni pubbliche per il reclutamento di personale a tempo determinato per titoli, per esami o per titoli ed esami;
- al comma 8 che per le assunzioni a tempo determinato nella posizione economico-professionale B1, in assenza di graduatorie di concorsi o di selezioni, l'Amministrazione può procedere interpellando secondo l'ordine gli iscritti nella relativa graduatoria in possesso dei requisiti richiesti ed accertato che per l'assunzione nel profilo professionale di operatore / operatrice si deve fare riferimento alla graduatoria di impiegato;

Preso atto che alla data odierna non ci sono graduatorie di concorsi pubblici e di selezioni in corso di validità per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di operatore / operatrice, posizione economico-professionale B1;

Accertato che per l'accesso dall'esterno alla posizione economico-professionale B1 è richiesto il superamento di un ulteriore biennio dopo la scuola media inferiore;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione interpellando coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, in particolare il superamento di un ulteriore biennio dopo la scuola media inferiore, sono inseriti nella graduatoria di "impiegato" approvata con Decreto n. 1380 del 23 dicembre 2021 e successivamente modificata con Decreto n. 122 dell' 11 febbraio 2022;

Visto l'art. 16 del sopraccitato Regolamento il quale prevede che i posti da coprire vengono comunicati agli aspiranti in ordine alla posizione nella relativa graduatoria mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC o *mail* segnalato o, in carenza, mediante telegramma;

Viste le note dei candidati interpellati ed in particolare quella della signora in oggetto, prima in ordine di graduatoria ad accettare l'assunzione a tempo determinato;

Preso atto che, nel quinquennio precedente la data di assunzione, la signora in oggetto non ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di operatore / operatrice B1;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione a tempo determinato della signora in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, e successive modificazioni, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1 aprile 2022 fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le *"Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale"*;

Visto l'art. 23, comma 8, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede per il personale assunto in servizio a tempo determinato un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto;

Visti l'art. 27, comma 4 e l'art. 29, comma 2 del contratto collettivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali nel caso di dimissioni il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato deve dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i prescritti termini di preavviso, pari a 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli U02011.1410 e U02011.1440 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, e successive modificazioni, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora S.B. a decorrere dal 1. aprile 2022 fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

La signora in oggetto sarà assegnata al Tribunale di Trento con l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B1, profilo professionale di operatore / operatrice.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare l'art. 23, comma 8, che prevede per tale personale un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato, decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso; in tutti gli altri casi il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi che saranno impegnati sui capitoli U02011.1410 e U02011.1440 della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Michael Mayr

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).